Per approfondire

dai quali mettersi al riparo sono moltissimi

Franchigie, garanzie, massimali, regime temporale, retroattività. Il Consiglio nazionale dei geometri torna ad affrontare la materia delle assicurazioni professionali. Lo fa con una circolare, la n. 13009 del 4 novembre del 2015, appena pubblicata ufficialmente: nel testo il Cng dà a tutti i suoi iscritti indicazioni su quali sono le coordinate fondamentali da considerare in fase di sottoscrizione di un nuovo contratto. Non tutte le coperture sono uguali. I possibili tranelli dai quali mettersi al riparo sono moltissimi.

La stipula di un'assicurazione è obbligatoria dal 13 agosto del 2013, in base alla riforma delle professioni contenuta nel Dpr n. 137/2012. La realtà, però, è che tra le partite Iva ci sono ancora moltissimi che non hanno ancora sottoscritto un contratto. Per questo, il Consiglio nazionale dei geometri torna sul tema con una guida, ricordando che la «violazione della disciplina costituisce illecito disciplinare». Non ci sono, quindi, alternative alla stipula di una polizza per esercitare il proprio lavoro.

Le indicazioni schematizzano i punti fondamentali da verificare in fase di sottoscrizione di un nuovo contratto. Il primo è l'impostazione contrattuale della garanzia. Quella più tutelante, da preferire, è l'impostazione «all risks», che copre da tutti i danni derivanti dalle attività del geometra, tranne ciò che è espressamente escluso. L'alternativa è un assetto "a rischi nominati", che garantisce solo ciò che è espressamente elencato. Sul fronte delle franchigie (la parte di risarcimento a carico dell'assicurato), poi, bisogna preferire quelle in forma fissa (ad esempio mille euro) a quelle espresse in percentuale del danno (10% del danno totale).

Il terzo punto delicato sono i massimali. In questo caso molto dipende dal tipo di attività che si svolge: bisogna premurarsi di avere un massimale adeguato alle prestazioni che il professionista fornisce abitualmente. Un punto importante è prestare attenzione ai sottolimiti, dedicati ad alcune tipologie specifiche di danno: in alcuni contratti, ad esempio, è presente un sottolimite per danni patrimoniali a un terzo del massimale complessivo. Il Cng lo giudica insufficiente.

Per quanto riguarda la retroattività, i contratti di assicurazione solitamente garantiscono le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, anche per attività esercitate in momenti precedenti. «Si suggerisce – dice la circolare - una garanzia che copra un ampio periodo retroattivo». La più tutelante è sicuramente la previsione di retroattività illimitata. C'è, poi, la questione della «postuma», la

18/11/2015 14:53 1 di 3

garanzia relativa al periodo nel quale si cessa la propria attività professionale. «Anche in questo caso è consigliabile un lungo periodo, ad esempio dieci anni», durante i quali il professionista sarà coperto per le attività svolte quando ancora lavorava.

Ancora, la circolare parla di danni alle opere. La copertura deve essere prestata senza limitazioni. In alcuni contratti viene, infatti, inserito il riferimento all'articolo 1669 del Codice civile che, nella sostanza, limita l'operatività del contratto ai soli danni derivanti dal crollo, dalla rovina totale o parziale e dai difetti gravi, escludendo quindi completamente tutti i danni minori che restano a carico dell'assicurato. Infine, si consiglia di inserire la clausola di salvaguardia per sinistri che derivino da eccesso di competenza: il professionista non dovrà essere ritenuto responsabile se ha superato, in misura minima, i suoi ambiti di attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

CITTA E URBANISTICA

24 Giugno 2015

Geometri: in Italia 3 milioni di case vuote, «la politica del riuso deve partire da qui»

CITTA E URBANISTICA

11 Giugno 2015

Efficienza energetica, dal 1º agosto il nuovo attestato nazionale per gli edifici

CASA FISCO IMMOBILIARE

27 Luglio 2015

Fabbricati rurali, basta la domanda per escludere l'Ici (anche in via retroattiva)

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Tecnici24

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 3.11.2014 MULTIDISCIPLINARI GEOMETRI, ARCHITETTI E INGEGNERI

C'è sempre la possibilità di costituire un'associazione professionale multidisciplinare (ingegneri/architetti/ geometri)? E come è regolata la fattispecie per le rispettive Casse di previdenza? A.D. - PUTIGNANO ----- A norma dell'articolo 10 della legge 183/2012, e dell'articolo 8 del regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, è possibile creare una società

Tecnici24 ☑

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 9.6.2014 GEOMETRI, CARTE IN ARCHIVIO PER ALMENO 10 ANNI

Qual è il periodo massimo per il quale un professionista (geometra) è tenuto a conservare le pratiche (progetti, istanze eccetera) riguardanti i propri clienti? Qual è il termine massimo entro il quale questi ultimi possono citare il professionista per negligenze o manchevolezze commesse nello svolgimento dell'incarico affidato? M. B. - GAZZADA-SCHIANNO ----- In generale, e a titolo precauzionale, è buona norma che anche il geometra (in quanto professionista che,

Tecnici24

InDettaglio - 28.9.2015 Calcoli strutturali: fissati i limiti alle competenza di ingegneri, architetti e geometri

E' possibile tracciare, una volta e per tutte, la linea di demarcazione alle competenze di ingegneri, architetti e geometra in materia di denuncia dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica? La Regione Toscana, sottoponendo il quesito al Consiglio di Stato, ha cercato di sbrogliare la matassa affrontando una questione altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni. Basti pensare che il parere, richiesto nel 2012, è stato

2 di 3